



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro

POLITICHE EDUCATIVE:

SCRITTURA PRIVATA N° 1 del 22/10/2008

**ATTO DI DELEGAZIONE INTERORGANICA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E PER PERSONE DISAGIATE
ALLA SOCIETA'
LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.a.**

SOMMARIO

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 - Oggetto della delegazione
- Art. 3 - Programma di esercizio
- Art. 4 - Durata della delegazione. Facoltà di recesso.
- Art. 5 - Variazione dei servizi
- Art. 6 - Interruzioni dei servizi
- Art. 7 – Costo del servizio
- Art. 8 - Standard qualitativi del servizio trasporto scolastico
- Art. 9 - Carta dei servizi ed obblighi verso il Comune
- Art. 10 - Rendicontazione annuale
- Art.11- Prestazioni di terzi
- Art.12 - Investimenti
- Art.13 - Servizi integrativi
- Art.14 - Vigilanza e controllo
- Art.15 - Inadempienze e sanzioni
- Art.16 - Penalità
- Art.17 - Clausola compromissoria
- Art.18 - Verifica della delegazione
- Art.19 - Domicilio
- Art.20 - Spese
- Art.21 - Applicazione leggi e regolamenti

L'anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di ottobre, in Lamezia Terme


tra

il Comune di Lamezia Terme (di seguito denominato Comune), con sede in Lamezia Terme, via Sen. A. Perugini, codice fiscale 00301390795, in questo atto rappresentata dal dottor Antonino Ferraiolo, nato [REDACTED], domiciliato per la carica presso Il Comune di Lamezia Terme, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Area servizi alla persona, tale nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in esecuzione della deliberazione di C.C. n.43 del 12/12/2006, della G.C. n. 121 dell'8/02/2007 e 280 del 27/04/2007, omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, i quali si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "B", "C" e "D",

e la Lamezia Multiservizi, Società per Azioni - (nel seguito denominata Società), con sede in Lamezia Terme - Via della Vittoria s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese di Catanzaro al n. 154439, codice fiscale 02126380795, in questo atto rappresentata dal dott. Vilella Paolo, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Direttore generale della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa;

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale di Lamezia Terme, con deliberazione n. 16 del 24 marzo 1997, ha approvato il piano economico (relativo alla gestione dei servizi pubblici locali di igiene urbana, trasporto pubblico urbano e trasporto scolastico), lo schema di statuto e gli accordi tra i soci per la costituzione in partnership con Sviluppo Italia, ai sensi della legge n. 95 del 1995, della società per azioni a capitale pubblico, denominata Lamezia Multiservizi s.p.a.;
- in esecuzione della suddetta deliberazione, in data 9 giugno 1997, veniva stipulato a rogito del notaio Francesco Notaro, l'atto costitutivo rep. n. 88746 della società Lamezia Multiservizi S.p.A., con un capitale sociale di € 4.000.000.000, suddiviso in 40.000 azioni del valore nominale di 100.000 £/cadauna, di cui numero 20.400 detenute dal Comune di Lamezia Terme e numero 19.600 detenute da Sviluppo Italia;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.1168 del 1 settembre 1997, la Giunta Comunale di Lamezia Terme ha deliberato l'affidamento alla Lamezia Multiservizi s.p.a. della gestione del servizio trasporto scolastico ed il relativo contratto di servizio, inteso a regolare i rapporti di prestazione del servizio, è stato stipulato in data 29 settembre 1997, a rogito Notaio Roberta Notaro, Rep n. 470, Racc n. 235, per la durata di nove anni;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 59 del 14.02.2004, integrata con delibera n. 122 del 26.03.2004 sono stati affidati alla Multiservizi S.p.A., ad integrazione del servizio di trasporto scolastico, ulteriori servizi complementari di mobilità urbana per categorie socialmente deboli per il periodo 01.02.2004/28.02.2007;
- in prossimità della scadenza di cui sopra, si è presentata l'esigenza di ridefinire i nuovi contratti di servizio tra il Comune di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi s.p.a. relativi alle diverse attività svolte fino a questo momento dalla società, con l'obiettivo di armonizzare e razionalizzare la gestione dei servizi pubblici di competenza comunale e, a tal fine, procedere agli adempimenti resi necessari dalla recente normativa intervenuta in materia di servizi pubblici locali.
- infatti la normativa che attualmente regola la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel testo oggi vigente dell'art. 113 D.Lgs. 267/2000, prevede al comma 5, che: "l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;



b) a società a capitale misto pubblico – privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" mentre, al comma 15 bis, che "nel caso in cui le disposizioni per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate (...) a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano";

- dovendo il Comune di Lamezia Terme perfezionare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2006 il conferimento della titolarità dei servizi attualmente gestiti dalla Lamezia Multiservizi s.p.a. secondo una delle tre forme previste dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 12.12.2006, sono state approvate alcune modifiche allo Statuto della Lamezia Multiservizi s.p.a., attraverso le quali si è adattata la struttura societaria a quella di una società a capitale interamente pubblico c.d. "in house", nella quale ricorrono tutti i requisiti previsti dal comma 5-bis, lett. c) del citato art. 113;

- con la citata delibera di C.C. è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il conferimento alla Lamezia Multiservizi s.p.a. della titolarità di una serie di servizi pubblici locali, tra cui il trasporto scolastico, stabilendo che i rapporti tra il Comune e la società verranno regolati da singoli rapporti bilaterali, resi nella forma scritta per ciascuno dei servizi affidati in gestione, che indicheranno in particolare: l'oggetto e la durata del contratto; le tipologie e modalità di erogazione del servizio; le risorse economiche; gli obblighi della società; gli strumenti di controllo, le penali e sanzioni applicabili;

- con delibera della G.C. n. 866 del 29.12.2006, attuativa dell'indicata deliberazione di C.C., sono state dettate norme uniformi da seguire nei rapporti di delegazione interorganica con l'indicata società in house, tese a rendere effettivo e più incisivo il controllo del Comune di Lamezia Terme sull'attività inerente ai servizi delegati o delegandi;

- con la medesima deliberazione, è stato altresì stabilito che "prima di ogni conferimento di delegazione interorganica alla Società in house, i responsabili e/o i titolari degli uffici tecnici o dei servizi diretti dai dirigenti individuati nel P.E.G. predispongono un piano tecnico economico che nel rispetto dei piani finanziari o dei bilanci approvati, ai sensi dell'art. 42 lett. b), D. Lgs. n. 267/00, dal Consiglio Comunale, nonché sulla base del livello qualitativo del servizio delegato, determini i costi ottimali dei servizi e ne dimostri l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la razionalità" da sottoporre, prima dell'adozione della delegazione interorganica, all'approvazione della Giunta Comunale;

- con delibera della G.C. n. 121 del 17/02/2007 è stato approvato il piano tecnico-economico del servizio di cui al presente atto per l'anno 2007, formulato dai competenti uffici comunali e della società;

- che con deliberazione della G.C. n. 280 del 27.04.2007 è stato chiarito che i servizi gestiti od erogati da Multiservizi S.p.A. in forza di atti di delegazione interorganica precedenti alla data di esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2006, come quella di cui all'oggetto, proseguono senza soluzione di continuità dall'esercizio 2006 a quello 2007 per proseguire, sempre in maniera ininterrotta e continuata, fino ad ogni decisione contraria del Consiglio comunale e che

le stesse delegazioni interorganiche pendenti al 2006 e proseguite nel 2007 sono, per loro stessa natura, sottratte all'indirizzo politico contenuto al punto 5 della deliberazione di C.C. n. 43/2006 che prevedeva la decorrenza dei nuovi rapporti dalla data di sottoscrizione del contratto;

- che, con delibera della G.C. n. 601 del 09.11.2007 ad oggetto "Rapporti con la Lamezia Multiservizi S.p.A.. Atto di indirizzo n. 2 et provvedimenti", sono stati confermati gli indirizzi contenuti nella delibera di G.C. n. 866/2006 punti da 1 a 5, e dettate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani tecnico/finanziari relativi agli esercizi successivi e per la sottoscrizione dei necessari atti di delegazione interorganica, precisando che i medesimi avranno durata di n. 15 (quindici) anni e che i piani tecnico/economici potranno avere valenza pluriennale ma dovranno essere articolati per esercizio finanziario ed essere sottoposti, prima dell'approvazione dello schema di bilancio annuale, all'esame della Giunta al fine di verificare la corrispondenza dell'articolazione annuale di riferimento con le linee programmatiche e strategiche dell'Amministrazione;

- che, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 03.07.2008 al n. 46094, la Lamezia Multiservizi confermava che il piano tecnico economico per l'anno 2008 corrisponde a quello del 2007, salvo l'adeguamento ISTAT del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 4, dell'atto di delegazione interorganica stipulato in data 11.10.2007;

- che con delibera della G.C. n. 279 del 03.07.2008 veniva approvato il piano tecnico economico per l'anno 2008, identico a quello del 2007 salvo per il riconoscimento dell'adeguamento al tasso di inflazione annua dei compensi per il solo servizio di trasporto scolastico sulla base dell'indice Istat per l'anno 2007, pari al 2,6%;

- che con determina n. 1332 del 19/09/2008 è stato approvato lo schema del presente atto e assunto l'impegno di spesa per l'anno 2008;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - Oggetto della delegazione

1. Oggetto del presente atto di delegazione è l'affidamento da parte del Comune di Lamezia Terme (nel seguito denominato Comune) alla Lamezia Multiservizi S.p.a. (nel seguito denominata Società) del servizio di trasporto scolastico e del trasporto degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali alle scuole e per le attività riabilitative.

2. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, residenti e domiciliati nel comune, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti al presso scolastico più vicino alla propria abitazione;
- b) il plesso scolastico cui sono iscritti sia distante più di un chilometro dalla propria abitazione;
- c) il tragitto casa scuola non sia già servito da mezzo pubblico in orari compatibili con l'orario scolastico.

3. I requisiti di cui al comma precedente non si applicano per gli alunni diversamente abili.

4. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà degli alunni, contemporaneamente all'iscrizione scolastica (entro il 31 gennaio o altra data stabilita dal calendario scolastico), utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Scuola o dall'Ufficio comunale alla pubblica istruzione o dalla società, ed ha validità annuale, salvo disdetta da comunicare per iscritto da parte del richiedente.

5. La società cura il rilascio dell'abbonamento annuale o la tessera per l'abbonamento mensile in favore degli utenti ammessi al servizio.

6. Vengono inoltre affidati alla Società, ad integrazione del servizio di trasporto scolastico, i seguenti servizi complementari:

- a) Servizio di Mobilità urbana a richiesta per persone diversamente abili;



- b) Trasporto persone diversamente abili in età extrascolastica ai centri di Riabilitazione ed altro;
 - c) prolungamento nei mesi estivi del trasporto dei minori scolarizzati ai Centri di riabilitazione;
 - d) trasporto scolastico minori Rom da Contrada Scordovillo.
7. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente atto la Società rimane comunque vincolata agli indirizzi politici e programmatici del Consiglio Comunale ed alle disposizioni attuative della Giunta Comunale di Lamezia Terme.
8. Nel caso di specifico accordo stipulato dal Comune con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, potrà essere conferito incarico alla Società di provvedere al trasporto degli alunni disabili residenti nel Comune presso le scuole superiori dagli stessi frequentate. I relativi oneri saranno interamente a carico dell'Amministrazione Provinciale la quale provvederà al pagamento con le modalità che saranno con la stessa concordate.

ART. 3 - Programma di esercizio

1. Per ogni anno scolastico, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione scolastica, la Società si impegna a redigere, in collaborazione con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, un programma di esercizio consistente nella definizione del piano di trasporto degli alunni, dalle proprie abitazioni all'istituto scolastico più vicino e viceversa, in termini di:

- alunni trasportati
- elenco delle tratte
- estremi dei percorsi
- lunghezza di esercizio
- frequenze
- giorni di esercizio annui
- corse giornaliere
- Km/vettura di esercizio giornalieri
- ore di servizio giornalieri
- numero e tipo di vetture sulle tratte
- posti/Km offerti

2. Analogo programma di esercizio annuale verrà redatto dalla Società, in collaborazione con l'Ufficio handicap dei Servizi Sociali del Comune, al fine di soddisfare le esigenze di trasporto dei soggetti portatori di handicap fisici e sensoriali, anche nei mesi estivi e nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, nonché in collaborazione con l'ufficio minori dei servizi sociali per quanto riguarda il trasporto scolastico dei minori rom.

3. Per i servizi di mobilità urbana a richiesta e trasporto persone diversamente abili in età extrascolastica ai Centri di Riabilitazione, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, la Società si impegna a predisporre una centrale di chiamata (con segreteria telefonica operante 24 ore al giorno) cui ogni utente interessato potrà chiedere l'intervento di trasporto ed accompagnamento, assicurando una risposta nel più breve tempo possibile, con priorità per il trasporto ai centri di Riabilitazione. Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie, con esclusione dei giorni festivi:

- a) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, nei giorni feriali;
- b) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00, nei giorni prefestivi.

4. Per i servizi di cui al comma 3, la Società si impegna ad utilizzare il Fiorino Fiat Panorama già concesso in uso dal Comune, nonché quei mezzi che saranno ritenuti concordemente necessari per espletare ordinariamente e migliorare il servizio, i quali potranno essere messi a disposizione dal Comune o reperiti dalla Società medesima. Tutte le spese relative al mezzo o ai mezzi concessi in uso sono a totale carico della Società.

5. I conducenti dei mezzi utilizzati per i servizi di trasporto persone diversamente abili sono tenuti, oltre ad espletare le funzioni di guida, a garantire assistenza nelle fasi di salita e discesa degli utenti trasportati.

6. La Società si impegna inoltre a programmare e realizzare tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio alle condizioni di cui al presente contratto, con particolare riferimento alle azioni relative a:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi e delle infrastrutture in dotazione o in uso esclusivo ai mezzi pubblici, con l'obiettivo del mantenimento di condizioni di efficienza operativa, sicurezza e decoro;
- b) attività amministrative a supporto della gestione.

ART. 4 - Durata della delegazione. Facoltà di recesso.

1. La presente delegazione avrà la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dal 1 gennaio 2008, fermo restando che i piani tecnico/economici per gli anni successivi potranno avere valenza pluriennale ma dovranno essere articolati per esercizio finanziario ed essere sottoposti, prima dell'approvazione dello schema di bilancio annuale, all'esame della Giunta Comunale al fine di verificare la corrispondenza dell'articolazione annuale di riferimento con le linee programmatiche e strategiche dell'Amministrazione.

2. Il presente atto di delegazione potrà essere revocato prima della scadenza convenuta:

- qualora nuove disposizioni normative lo imporranno oppure allorquando la normativa al tempo vigente e l'assetto societario della Lamezia Multiservizi non dovessero più consentire l'affidamento del servizio di che trattasi;

- nell'eventualità che il Comune, superando la gestione in house, affidi la gestione del servizio in base ad un nuovo piano industriale.

3. Il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi assunti da parte della Società, tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità.

4. Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa deliberazione dell'organo governativo competente, dal rapporto con la Società per assegnarlo ad altra area o settore o servizio comunale o per esternalizzarlo.

ART.5 - Variazione dei servizi

1. La Società si impegna ad adeguare il programma di esercizio alle sopravvenienti esigenze della popolazione scolastica e dei soggetti portatori di handicap che saranno comunicate dagli uffici preposti del Comune.

2. Variazioni del 5% in più o in meno rispetto alle corse previste nel piano di esercizio relativo all'anno scolastico 2007-2008 e successivi, non daranno diritto a revisioni di alcun tipo della presente delegazione. Variazioni superiori al 5% verranno esaminate dalle parti in forma paritetica per verificare l'incidenza sull'assetto organizzativo della Società, con le eventuali ripercussioni sul costo.

3. La Società può chiedere l'autorizzazione al Comune per apportare, in relazione ad esigenze specifiche, mirate al miglioramento dell'offerta, modifiche ai programmi di esercizio.


ART. 6 - Interruzioni dei servizi

1. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dalla Società salvo cause di forza maggiore, ed in questo caso, deve essere ripristinata al più presto.

2. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

3. Restano a carico della società i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

4. In ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società deve dare immediata comunicazione al comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure



adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui la società si impegna a tenere conto.

5. La Società non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di revoca di affidamento del servizio. E' fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal comune.

7. La Società garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge 12.6.1990 n.146, dall'A.N. 7.2.1991 e dal regolamento aziendale.

8. Ove la regolare erogazione del servizio possa essere impedita da:

- lavori ed attività posti in essere dal Comune (costruzione o lavori di qualsiasi genere, manutenzioni, ecc. direttamente o tramite appalto) o, su autorizzazione del Comune da altri agenti quali ENEL, TELECOM, ITALGAS... Ditte appaltanti o privati;

- altre attività o eventi posti a conoscenza del Comune (manifestazioni autorizzate, raduni, ecc.);

il Comune si obbliga ad informare la Società almeno 48 ore prima fornendo tutti gli elementi necessari all'approntamento delle modifiche del servizio.

9. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti, sommosse ecc. e, comunque tutto quanto non previsto né prevedibile dalla Società con l'applicazione della normale diligenza, non dà diritto a richieste di integrazione contrattuale.

10. Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo, commi 2 e seguenti sono opportunamente comunicate dalla Società al Comune.

ART. 7 – Costo del servizio

1. Il costo base annuo per il servizio di trasporto scolastico e di trasporto dei soggetti portatori di handicap fisici e sensoriali alle scuole e per le attività riabilitative di cui alla presente delegazione viene determinato, sulla base del piano economico allegato, nell'importo annuo di € 1.034.000,00 (euro unmilionetrentaquattromila/00).

2. Il pagamento verrà effettuato dal Comune in 12 mensilità posticipate, da liquidarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura o altro idoneo documento contabile. In caso di ritardato pagamento verrà applicato l'interesse di mora, pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti sino al giorno dell'effettivo pagamento.

3. Per i servizi complementari di cui all'art. 2, comma 6, il costo annuo è determinato in € 77.600,00, che sarà liquidato in rate trimestrali entro 30 gg. dal ricevimento delle relative fatture vistate dal responsabile del procedimento.

4. Tali compensi saranno incrementati automaticamente ed in maniera composta sulla base della inflazione annua registratasi negli anni precedenti.

5. I compensi di cui alla presente delegazione sono comprensivi di I.V.A., se ed in quanto dovuta.

6. Ad integrazione dei compensi determinati ai commi 1 e 5 ed a copertura dei costi previsti dal piano economico allegato al presente contratto, la Società provvede ad incamerare direttamente, predisponendo idonee modalità di riscossione, attraverso la vendita di abbonamenti annuali e mensili, oltre che di titoli di viaggio di corsa unica o di andata e ritorno, l'importo del ticket a carico degli utenti secondo le tariffe determinate annualmente dal comune, che può concedere agevolazioni od esenzioni a particolari categorie di utenti.

ART. 8 - Standard qualitativi del servizio trasporto scolastico

1. La Società garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del programma di esercizio, con un livello di qualità adeguato alle esigenze pubbliche.

2. La Società si impegna ad adottare un sistema di qualità nella gestione del servizio che sarà rappresentato dai seguenti livelli di standard qualitativi, da assicurare entro due mesi dall'avvio del servizio:

a) Regolarità complessiva del servizio:

Numero corse effettuate/Numero corse programmate 90%;

b) Puntualità:

80% delle corse in orario;

c) Comfort:

Numero posti offerti seduti/Numero viaggiatori 90%;

d) Pulizia:

-a bordo: pulizia ordinaria con cadenza giornaliera;

pulizia straordinaria con cadenza settimanale;

-a terra: pulizia settimanale;

e) Comunicazioni all'utenza:

1) Numero 1 centro di servizio a disposizione dell'utenza per informazioni su orari e percorsi, nonché condizioni di trasporto;

2) Attivazione di un numero telefonico per le informazioni all'utenza;

f) Rispetto dell'ambiente:

Garanzia, mediante azione manutentiva, del rispetto degli standard fissati dalla normativa vigente sulle emissioni.

ART. 9 - Carta dei servizi ed obblighi verso il Comune

1. Fermo restando che gli standard qualitativi del servizio indicati all'art.8, dichiarati dalla Società, rappresentano livelli iniziali acquisiti, la Società stessa è tenuta, entro sei mesi dalla firma del contratto, a predisporre una Carta dei servizi (come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994), individuando gli standard che dovranno essere raggiunti e progressivamente migliorati nel tempo.

2. Il permanere dell'affidamento del servizio è condizionato all'adozione ed al rispetto della Carta, nonché al positivo riscontro degli utenti. A tale proposito, al Comune dovranno essere forniti i dati relativi alla qualità percepita dagli utenti sulla base di monitoraggi pratici e sistematici dei fattori di qualità del servizio. I monitoraggi dovranno essere effettuati a carico della Società ogni anno, utilizzando, ove necessario, idonee strutture esterne e dovranno esser connotati da garanzie di obiettività sotto la vigilanza del comune. In particolare la società riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e ne deve trasmettere mensilmente un report all'ufficio comunale competente.

3. Per effetto del presente atto la Società subentra al Comune in tutti gli obblighi in essere nei rapporti con l'utenza e con i terzi relativamente ai servizi oggetto del medesimo, con conseguente responsabilità sia civile che penale per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione dei servizi ad essa affidati.

4. A garanzia degli impegni e delle responsabilità assunti, la Società si impegna a stipulare, per tutta la durata del contratto, adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi, con massimali complessivi di indennizzo non inferiori a 2,5 milioni di euro.

5. La Società è pure responsabile, oltre che della propria opera, dell'operato e del contegno dei dipendenti, di eventuali ditte fornitrici di servizi e degli eventuali danni, nessuno escluso, che dal proprio personale, da eventuali ditte fornitrici di servizi o dai mezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi stessi, possano derivare al Comune ed a terzi.

6. Per la esecuzione dei servizi descritti la Società si obbliga a propria cura e spese, ad impiegare mezzi e attrezzature idonei al corretto espletamento delle attività oggetto della presente delegazione.

7. Il personale dipendente dovrà indossare, durante le ore lavorative, un'uniforme uguale per tutti e ben identificabile anche in condizione di scarsa visibilità, e dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento con indicazione del nome e cognome. Le divise utilizzate dovranno comunque essere conformi alla prescrizioni infortunistiche previste dal D.lg. 626/94, nonché in ottemperanza a quanto stabilito in materia dal C.C.N.L., dalle vigenti disposizioni normative e dal piano operativo di sicurezza del quale la Società si dovrà dotare.

8. La Società si obbliga a rispettare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale dipendente tutte le norme statuite dal vigente C.C.N.L. *Autoferrontravvieri* per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi.

ART. 10 - Rendicontazione annuale

1. La Società dovrà inoltre presentare al Comune, entro 60 giorni dalla conclusione dell'esercizio annuale, la seguente ulteriore rendicontazione:

- elenco a consuntivo dei Km percorsi per ogni linea di trasporto scolastico;
- numero di studenti trasportati;
- numero degli altri utenti trasportati.

2. La società deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico – finanziaria contenente una parte economica, che riassume tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a mezzi utilizzati, personale, immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità svolgimento servizio ordinario e le modalità svolgimento servizio straordinario.

ART. 11 - Prestazioni di terzi

1. E' consentito alla Società di ricorrere a prestazioni di terzi per attività complementari al servizio primario, quali manutenzioni e pulizie. Rimane a carico della Società la responsabilità circa il mantenimento della qualità per le attività dei terzi.

ART. 12 - Investimenti

1. La Società si impegna ad attivare tutti gli investimenti necessari per adeguare la struttura (in termini di parco macchine e personale) alle esigenze del servizio fin dal suo avvio. In particolare la Società si impegna a dotarsi di un numero di scuolabus e miniscuolabus sufficiente ad assicurare il servizio per come previsto nei programmi di esercizio e rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18.4.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 - Servizi integrativi

1. Il Comune potrà richiedere alla Società, che si impegna a fornirli, servizi integrativi, che comportano l'utilizzo degli scuolabus e dei miniscuolabus per scopi diversi dal trasporto degli alunni dalle proprie abitazioni al locale istituto scolastico, solo ed esclusivamente per le seguenti attività:

- a) attività scolastiche o parascolastiche programmate ed autorizzate od approvate dalle locali autorità scolastiche;
- b) attività ricreative o culturali programmate dal Comune e destinate ai ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo site nel Comune.

Nei casi sopra descritti, l'utilizzo degli scuolabus e dei miniscuolabus dovrà essere rigorosamente riservato agli alunni iscritti al locale istituto scolastico da individuarsi a mezzo di apposita elencazione, fornita a cura del Comune, attestante l'appartenenza all'istituto scolastico.

ART. 14 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esercizio spettano al Comune nel rispetto della normativa in vigore.
2. Al fine di garantire il controllo da parte dell'ente locale la società collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.
3. E' istituita una commissione comunale di controllo costituita da almeno tre membri e composta dal Dirigente e da funzionari del Settore/i competente/i, con il compito di vigilare sulla qualità del servizio erogato nonché sul rispetto da parte della società degli obblighi derivanti dal presente atto. I controlli sono volti a verificare e dimostrare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della gestione da parte della Società, nonché ad indicare le ragioni giustificatrici della permanenza della gestione in capo ad essa.
4. La commissione di controllo, tra l'altro, esamina la documentazione fornita dalla società, già richiamata agli artt. 9 e 10 ed applica le penali di cui al successivo art. 16.

ART. 15 - Inadempienze e sanzioni

1. La Società incorre nella decadenza della delegazione quando:
 - venga a perdere i requisiti di idoneità richiesti per svolgere il servizio;
 - effettui l'esercizio con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
 - si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.
2. Per inadempienza relativa al mancato rispetto degli standard qualitativi del servizio di cui agli artt. 8 e 9 si applicherà la penale di cui all'art.16.

ART. 16 - Penalità

1. Per ogni violazione delle clausole della presente delegazione, non giustificata, verrà applicata una penale, per ogni infrazione, fino ad € 5.500,00 da defalcare dal compenso.
2. Le penali sono applicate con provvedimento del Dirigente Comunale competente a mezzo di comunicazione scritta dopo aver sentito le giustificazioni che la Società potrà fornire entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'infrazione addebitatale.

ART. 17 - Clausole compromissoria

1. Tutte le contestazioni che potessero sorgere in dipendenza della presente delegazione, e che non si potessero dirimere consensualmente, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri irrituali amichevoli compositori, di cui il primo sarà nominato dalla parte più diligente, il secondo dall'altra parte entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina, il terzo entro 20 giorni dai membri così designati. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo e/o del terzo membro essi potranno essere nominati, su ricorso di parte, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.
2. Il collegio così costituito deciderà la controversia entro quattro mesi dalla accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro.
3. La decisione degli arbitri avrà tra le parti valore di contratto e non potrà essere impugnata.

ART. 18 - Verifica della delegazione

1. Il Comune verifica entro il 31 dicembre di ogni anno le condizioni del presente atto di delegazione qualora si riscontrino non corrispondenza tra il tipo ed i costi dei servizi in atto con quanto in esso convenuto e qualora dovessero verificarsi scostamenti sostanziali rispetto al programma di esercizio predisposto.
2. La verifica sarà attivata dalla parte che espressamente lo richiederà con lettera raccomandata inviata all'altra parte almeno un mese prima del termine annuale previsto.
3. La verifica del presente atto di delegazione sarà effettuata, indipendentemente dalle scadenze previste, allorché l'entrata in vigore di norme nazionali o regionali introducano modifiche nelle

modalità di svolgimento dei servizi di cui al presente contratto o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

ART. 19 - Domicilio

1. Agli effetti dell'adempimento degli oneri di gestione, la Società elegge domicilio legale in Lamezia Terme Via della Vittoria presso i propri uffici, ai quali il Comune potrà rivolgersi in ogni tempo per eventuali comunicazioni o disposizioni.


ART. 20 - Spese

1. Tutte le spese relative al conferimento della presente delegazione e comunque ad essa attinenti e da esso dipendenti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a totale carico della Società.

ART. 21 - Applicazione leggi e regolamenti

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.

Per il Comune
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona
Dott. Antonino Ferraiolo



Per la società
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Villella

